Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2304

19.10.2026

DECISIONE (UE) 2026/2304 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2026

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) In conformità della decisione (UE) 2025/2376 del Consiglio ([2]), l'accordo fra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza («accordo») è stato firmato il 25 febbraio 2026, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2) Lo scopo dell'accordo è promuovere e inquadrare la cooperazione e il coordinamento esistenti in materia di concorrenza fra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, da un lato, e quelle del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'altro, al fine di migliore l'applicazione efficace del diritto della concorrenza dell'Unione e del Regno Unito. Se le autorità garanti della concorrenza dell'Unione e del Regno Unito cooperano sulla base dell'articolo 361, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([3]) del 30 dicembre 2020 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l'articolo 361, paragrafo 4, prevede che le parti possano concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza. In quanto tale, l'accordo costituisce un accordo integrativo ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(3) La Commissione ha riconosciuto mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 ([4]) che il Regno Unito assicura un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) dall'Unione europea verso il Regno Unito.

(4) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.

([1]) Approvazione del 16 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Decisione (UE) 2025/2376 del Consiglio, del 4 novembre 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza (GU L, 2025/2376, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2376/oj).
([3]) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1772/oj).
([5]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 15 luglio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza ([7]).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ([8]).

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

S. HARRIS

([6]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([7]) Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2026/2305, 19.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/2305/oj.

([8]) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.